



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI

SOMMARIO

CAPO I

Criteria generali per l'utilizzo delle palestre degli Istituti scolastici di competenza provinciale.

Articolo 1. – Finalità	pag. 3
Articolo 2. – Richieste	pag. 3
Articolo 3. – Utilizzo delle palestre	pag. 4
Articolo 4. – Assicurazione	pag. 4
Articolo 5. – Tariffe	pag. 5
Articolo 6 – Obblighi del Concessionario	pag. 5
Articolo 7. – Revoca	pag. 5
Articolo 8. – Accesso	pag. 6

CAPO II

Affidamento della gestione degli impianti sportivi provinciali a terzi

Articolo 9 – Affidamento degli impianti sportivi provinciali	pag. 7
Articolo 10 – Individuazione dell'affidatario	pag. 7
Articolo 11 – Obblighi dell'affidatario	pag. 7
Articolo 12 – Spazi pubblicitari	pag. 8
Articolo 13 – Decorrenza	pag. 8

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà provinciale destinati ad uso pubblico per la pratica di attività sportive, motorie e ricreative, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport, e diretta a soddisfare gli interessi generali della collettività.

CAPO I

Criteri generali per l'utilizzo delle palestre degli Istituti scolastici di competenza provinciale.

Art. 1

Finalità

Le palestre degli Istituti scolastici provinciali sono strutture a disposizione delle Società, Associazioni, Gruppi Sportivi dilettantistici e di quanti sono interessati alla realizzazione di iniziative volte prevalentemente alla promozione ed alla divulgazione dell'attività sportiva.

La Provincia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri generali determinati dai relativi Consigli scolastici, dispone la temporanea concessione, in orario extrascolastico, per l'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi, onde garantire alla più ampia collettività locale la fruizione degli impianti che, comunque, rimarranno a disposizione dell'Istituto scolastico di riferimento per il numero di ore necessarie all'insegnamento curriculare, secondo il calendario stabilito dall'Istituto stesso e per le iniziative extra-curricolari eventualmente deliberate dal Consiglio d'Istituto in fase di programmazione educativa (avviamento alla pratica sportiva, preparazione dei ragazzi ai Giochi Sportivi Studenteschi, etc.).

L'utilizzo delle strutture sportive viene concesso alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione sportiva, alle Società ed Associazioni sportive, agli organismi associativi che svolgano attività con finalità sportive, educative, formative, ricreative e sociali, agli Enti pubblici ed ai Cral.

L'uso delle palestre non può essere autorizzato qualora pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative proposte dagli Istituti scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche.

La Provincia può addivenire ad una Convenzione con i singoli Comuni sul cui territorio sono collocate le palestre, per una gestione ottimale ed efficiente delle strutture sportive.

Art. 2

Richieste

Le richieste dei soggetti interessati all'utilizzo delle palestre degli Istituti scolastici di competenza della Provincia devono essere rivolte al Servizio Patrimonio e Provveditorato, e devono pervenire entro il 15 giugno dell'anno scolastico per il quale si chiede l'utilizzo della struttura. In presenza di Convenzione, di cui all'articolo precedente, le richieste devono essere inoltrate all'ufficio competente del Comune.

Le richieste d'uso delle palestre dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione sociale del richiedente
- codice fiscale o Partita I.V.A.
- nominativo con indirizzo e recapito telefonico del responsabile dell'adempimento degli impegni che verranno assunti
- il tipo di attività sportiva svolta e da svolgere
- modalità di utilizzazione dell'impianto con individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti
- il periodo di tempo per il quale si chiede l'uso dell'impianto
- formale dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la concessione

La Provincia ha il diritto di vietare la concessione degli impianti a Società o persone che non presentino idonee garanzie o che siano recidive per infrazioni alle presenti norme generali.

Il concessionario, per essere autorizzato all'uso della palestra, dovrà preventivamente provvedere al versamento di un deposito cauzionale. L'autorizzazione comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce, se presenti, per gli atleti.

Art. 3 **Utilizzo delle palestre**

Le palestre scolastiche sono ordinariamente concesse per lo svolgimento di tutte quelle discipline praticabili negli spazi autorizzati, facendone un uso proprio:

- ginnastica formativa
- ginnastica per la terza età
- ginnastica preagonistica e agonistica
- avviamento allo sport
- ginnastica di mantenimento
- pallacanestro
- pallavolo
- preparazione atletica in generale di sport anche se non specifici di palestra
- altri sport che non comportino l'occupazione permanente dello spazio d'esercizio (materassini, tatami, macchine body building, sollevamento pesi o altro).

La disponibilità delle palestre per campionati, tornei o gare, da svolgersi al sabato o alla domenica, dovrà essere richiesta nella stessa istanza di assegnazione di cui all'articolo precedente, con almeno 10 gg. di anticipo sulla data di svolgimento della gara (nel caso di singole gare o recuperi). Dovrà essere cura della Società trasmettere il calendario delle gare di campionato della Federazione di appartenenza.

L'utilizzo degli impianti deve avvenire alla presenza di un responsabile, o di un allenatore degli atleti, indicato previamente alla Provincia ed al Dirigente dell'Istituto.

I concessionari sono tenuti a rispettare scrupolosamente l'orario e l'utilizzo degli impianti come da provvedimento di concessione. Sono inoltre tenuti a non svolgere attività diverse da quelle per le quali l'impianto è stato concesso, ed è fatto divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre od alterare la disponibilità della palestra, ovvero arrecare danno alle strutture ed agli ambienti.

E' fatto obbligo a chiunque pratichi attività negli impianti, di indossare idonee calzature che non danneggino la pavimentazione, né compromettano la normale funzionalità delle strutture.

Art. 4 **Assicurazione**

E' a carico della Società concessionaria contrarre polizza assicurativa RC per ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose dallo svolgimento dell'attività o dall'uso della palestra, esonerando la Provincia e l'Istituto scolastico da ogni responsabilità per i danni stessi, fermo restando il diritto della Provincia di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno alle strutture, o per altro possibile onere derivante da inadempienze da parte degli utenti.

Art. 5 Tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabilite nel tariffario, approvato con apposita deliberazione della Giunta Provinciale, che dovrà tener conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, e delle eventuali agevolazioni. volte a favorire particolarmente l'accesso ai giovani.

Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva, con provvedimento vincolante adottato dal Dirigente del Settore competente.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti)
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);

I pagamenti delle tariffe annualmente fissate dovranno essere effettuati dagli assegnatari con versamenti a trimestri anticipati sulla base delle ore assegnate, salvo conguaglio in seguito a riscontro delle ore effettivamente fruite. La Società che per vari motivi non usasse la palestra nei giorni stabiliti dovrà darne comunicazione almeno 48 ore prima, e solo in tal caso non sarà tenuta al pagamento della tariffa stabilita.

Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dell'impianto assegnato, e non esclude la riscossione forzosa del debito esistente.

La custodia, l'apertura e la chiusura della palestra e la pulizia, sono a carico della Società assegnataria che dovrà provvedere a proprie spese e con proprio personale.

Art. 6 Obblighi del Concessionario

Le Società assegnatarie:

- dovranno provvedere alla pulizia dei locali alla fine di ciascun turno di utilizzo delle palestre;
- dovranno provvedere al riordino delle attrezzature sportive o alla sistemazione di piccoli attrezzi eventualmente utilizzati per la propria attività durante l'orario di concessione;
- dovranno curare che siano evitati sottrazione di oggetti e danni alle strutture, alle attrezzature e agli impianti;
- sono tenute ad utilizzare con la massima cura gli immobili, le attrezzature della palestra e gli arredi degli spogliatoi o dei locali adiacenti; gli oneri per gli eventuali danni, quantificati sul valore commerciale di reintegro, saranno a carico della Società riconosciuta responsabile;
- sono responsabili dei danni cagionati, di qualsiasi natura, secondo il disposto dell'art. 2043 del C.C.;
- sono responsabili del rispetto dei regolamenti da parte dei propri associati e di chiunque altro sia eventualmente ammesso nell'impianto;
- sono altresì responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo delle palestre stesse durante i turni loro assegnati.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 7 Revoca

La mancata osservanza di una o più delle condizioni previste dal presente Regolamento potrà dare luogo a revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione della stessa.

In caso di mancato utilizzo o sottoutilizzo dell'impianto per la durata di un mese continuativo, relativamente al turno assegnato, la Provincia si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per il restante scorcio di stagione.

La Provincia si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto od in parte la concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 8

Accesso

E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sportivi sprovvisti di gradinate e tribune e comunque sprovvisti di certificato di agibilità per manifestazioni.

CAPO II

Affidamento della gestione degli impianti sportivi provinciali a terzi

Art. 9

Affidamento degli impianti sportivi provinciali

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi provinciali, ad esclusione delle palestre degli Istituti scolastici, potrà avvenire a favore di:

- Comune capoluogo, con apposita convenzione;
- Federazioni sportive nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Associazioni temporanee di imprese fra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- Società cooperative ed altri Enti e Società di carattere privato, con o senza la personalità giuridica, che abbiano come scopo sociale la promozione di attività sportive;
- Associazioni temporanee di impresa tra i soggetti di cui al precedente comma;
- Associazioni di base - eventualmente anche riunite tra loro - il cui statuto faccia espresso riferimento alla promozione e divulgazione della pratica sportiva ed alla gestione degli impianti sportivi.

Art. 10

Individuazione dell'affidatario

La Giunta Provinciale stabilisce i criteri per l'individuazione dell'affidatario, nonché la durata ed il corrispettivo per l'utilizzazione da porre a base di gara.

Il Servizio Patrimonio, a seguito di idonea pubblicizzazione degli impianti da affidare in gestione a terzi, procederà all'assegnazione attraverso le procedure previste dalla vigente normativa.

La Commissione preposta alla valutazione accerterà la regolarità formale delle domande e delle referenze richieste; valuterà, sotto l'aspetto tecnico-sportivo e legale-amministrativo, la qualità dei progetti proposti e redigerà la graduatoria di merito tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) progetto di gestione delle attività sportive che si intendono realizzare nell'impianto (attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce scolari, agonistiche, promozionali; realizzazione di iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio);
- b) programma di gestione operativa, orari, frequenze, organizzazione del personale, programma di manutenzione, amministrazione, conduzione generale;
- c) anzianità di attività del sodalizio, esperienza di gestione di impianti sportivi analoghi e di organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto;
- d) iniziative sportive realizzate.

Art. 11

Obblighi dell'affidatario

I rapporti tra la Provincia e l'affidatario sono regolati dal disciplinare di affidamento in gestione che sarà predisposto dagli uffici competenti.

In particolare l'affidatario ha l'obbligo:

- di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse, in conformità alle linee programmatiche dell'Ente ed ai principi enunciati nel presente Regolamento;
- di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nel progetto presentato;

- di corrispondere il corrispettivo stabilito;
- di compilare semestralmente una scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare;
- di presentare entro il 30 marzo di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno precedente;
- di vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto delle norme previste dal presente Regolamento, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dall'affidamento in gestione;
- di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà della Provincia;
- di applicare tariffe non eccedenti quelle determinate dalla Provincia e le eventuali riduzioni di tariffa stabilite dalla stessa in favore di anziani, disabili e soggetti in particolare stato di disagio;
- di sottoporre all'approvazione della Provincia il prospetto di ripartizione delle fasce di utilizzo dell'impianto da parte di terzi, precisando i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui ai vigenti regolamenti per l'uso degli impianti sportivi provinciali.

In nessun caso la Provincia può essere chiamata a rispondere direttamente o indirettamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti o incaricati dall'affidatario, e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro da esso derivati.

L'affidatario dovrà, inoltre, esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "PROVINCIA DI SAVONA – IMPIANTO SPORTIVO PROVINCIALE" (all'esterno) e le tariffe convenzionate praticate (all'interno in modo visibile).

In occasione di manifestazioni a carattere non sportivo, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla Provincia, l'affidatario dovrà osservare e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili come stabilito dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

Il concessionario dovrà consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte degli Istituti scolastici di competenza provinciale, in orario curriculare, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate. Consente inoltre l'uso gratuito al CRAL della Provincia limitatamente ad un massimo di due ore settimanali.

Art. 12

Spazi pubblicitari

All'affidatario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno degli impianti, determinando autonomamente i relativi corrispettivi; l'affidatario dovrà tuttavia presentare al riguardo un progetto da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale, comprendente tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti.

All'affidatario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario. Qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali affidati in gestione, non dovranno eccedere la durata dell'affidamento stesso.

Art. 13
Decorrenza

Le norme di cui al presente Regolamento entreranno in vigore nei termini previsti dalla legge, e si intendono inserite automaticamente in tutte le concessioni in corso da tale data previa notifica agli eventuali interessati.